



COMUNE DI ARSIERO

Provincia di Vicenza

SINTESI DELLE MISURE PREVISTE DAL DPCM 9 MARZO 2020

| Settore | DISPOSIZIONE |
|---|--|
| FINO AL 3 APRILE 2020 | |
| <u>PER TUTTI</u> | <u>Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.</u> <u>E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</u> |
| SCUOLA E ISTRUZIONE | SOSPESI: <ul style="list-style-type: none">• Servizi educativi per l'infanzia (Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia) e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado• Università, Istituti Alta Formazione artistica musicale e coreutica (danza), corsi professionali nazionale e regionali, Master, Università per anziani, corsi di scuola guida• Viaggi di istruzione, gemellaggi, scambi, visite guidate, uscite didattiche |
| MANIFESTAZIONI, EVENTI E ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO | SOSPESI: <p>Tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati: nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività</p> |
| CULTURA | SOSPESI: <ul style="list-style-type: none">• Musei e ogni istituto e luogo della cultura (biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) |

| | |
|---|--|
| <p>RISTORAZIONE E BAR</p> | <p>Sono CONSENTITE le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p> |
| <p>ESERCIZI COMMERCIALI</p> | <p>Sono CONSENTITE le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.</p> <p>In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse</p> |
| <p>MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI</p> | <p><u>Nelle giornate festive e prefestive sono CHIUSE</u> le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.</p> <p>La <u>chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari</u>, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.</p> <p><u>Nei giorni feriali</u>, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del <u>rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro</u>, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.</p> <p>In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.</p> |
| <p>SPORT</p> | <p>Sono SOSPESI gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.</p> <p>Sono SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.</p> <p>Sono CHIUSI gli impianti nei comprensori sciistici.</p> |
| <p>CULTI RELIGIOSI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Accesso ai luoghi di culto CONSENTITO con limitazioni per evitare assembramenti di persone e garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro • Cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri SOSPESE |